

Contratto

per l'utilizzo temporaneo di stalli presso l'autostazione di Perugia

tra

Busitalia Sita Nord S.r.l., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, e sede secondaria in Perugia Strada Santa Lucia 4, capitale sociale Euro 73.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n° 06473721006, R.E.A. n. 969510, rappresentata in questo atto da _____ di seguito per brevità, denominata “**Busitalia**” o “**Gestore**”

e

_____, con sede in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n° _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, di seguito anche più brevemente denominata “**Operatore**”

di seguito indicate anche congiuntamente come le “**Parti**”

Premesso che:

- Busitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che esercisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma (“**TPL**”) nel territorio della Regione Umbria, attraverso la partecipazione a tre società consortili aggiudicatrici dei predetti servizi;
- con contratto sottoscritto in data 27 febbraio 2014 la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ha affidato in locazione a Busitalia un immobile, sito in Perugia, Piazza Partigiani, che viene destinato ad area di interscambio tra mezzi pubblici urbani ed extraurbani, bus turistici, parcheggi pubblici e sistemi di mobilità alternativa per l'accesso al centro storico della città di Perugia (l’**Autostazione**”);
- Busitalia gestisce la predetta Autostazione sulla base della disciplina definita dalla stessa nell'ambito del Prospetto Informativo dell'Autostazione di Perugia (il “**PIA**”) pubblicato sul sito Busitalia e redatto in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (l’**ART**”) n. 56 del 30 maggio 2018 (la “**Delibera ART n. 56/2018**”);
- l'Operatore ha richiesto, sulla base della procedura definita nel PIA, a Busitalia l'utilizzo temporaneo degli stalli nell'Autostazione per la fermata di arrivo e partenza degli autobus della propria flotta e per un numero di corse definite nel programma di arrivi e partenze concordato tra le Parti ed allegato al presente contratto;
- le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto per disciplinare le modalità di utilizzo dei predetti stalli e l'accesso degli autobus nell'Autostazione (di seguito il “**Contratto**”).

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli Allegati

Le premesse, gli allegati (di seguito “Allegati”), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Oggetto

Il Gestore concede all'Operatore, che accetta, l'utilizzo temporaneo degli stalli dell'Autostazione, meglio individuati nella planimetria che si allega sub 1 (gli “**Stalli**”) e assegnati dal Gestore, da utilizzarsi per la sola fermata di arrivo e partenza degli autobus dell'Operatore medesimo e per il numero di corse definito nel programma allegato sub 2 al presente Contratto (il “**Programma di arrivi e partenze**” o “**Programma**”).

L'Operatore dichiara di aver preventivamente visionato gli Stalli e di averli trovati idonei all'uso convenuto.

Art. 3. Durata – Recesso

Il Contratto ha durata di due (2) anni con decorrenza dalla relativa sottoscrizione. Alla sua scadenza si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, tramite raccomandata AR, almeno 30 giorni dalla scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra a mezzo raccomandata AR o pec con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Il recesso da parte del Gestore potrà essere esercitato solo nel caso in cui si verifichi la necessità di adibire tutti gli Stalli ai mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di TPL.

Resta espressamente convenuto che il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora, a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di interesse o per qualsiasi altro motivo, i servizi suddetti fossero affidati ad un soggetto diverso da Busitalia. In tal caso, la risoluzione avrà effetto a far data dalla cessazione di Busitalia quale gestore del servizio di trasporto pubblico urbano, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Art. 4. Modalità e condizioni di utilizzo

L'utilizzo dell'Autostazione da parte dell'Operatore verrà effettuato in conformità al Programma di arrivi e partenze contenente il dettaglio degli arrivi e delle partenze e le targhe degli autobus utilizzati.

Ogni variazione del Programma di arrivi e partenze e/o delle targhe autorizzate all'accesso dovrà essere comunicata al Gestore tramite pec all'indirizzo fsbusitalia@pec.it almeno 15 (quindici) giorni prima della messa in esercizio delle modifiche del Programma stesso o dell'utilizzo di targhe differenti rispetto a quelle precedentemente comunicate.

Tutte le informazioni relative alla corsa con indicazione della destinazione, dell'orario di partenza programmato e, ove opportunamente comunicato dall'Operatore, della relativa variazione e dello Stallo assegnato (programmato) saranno visualizzate sui pannelli elettronici installati in Autostazione.

In caso di eventuale malfunzionamento del sistema informativo, sarà garantita - durante gli orari di apertura della biglietteria dell'Autostazione - la presenza di personale del Gestore, che comunicherà all'autista e agli utenti lo Stallo assegnato alla corsa, nonché l'eventuale variazione di orario di partenza/arrivo rispetto al programmato.

Nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse ovvero di scioperi o imprevisti, che determinino variazioni al Programma di arrivi e partenze, l'Operatore dovrà tempestivamente informare il Gestore ai fini della conseguente informativa alla clientela.

L'accesso all'Autostazione viene regolato tramite sbarre di ingresso/uscita la cui apertura avviene tramite sistema automatico di riconoscimento targhe.

In caso di malfunzionamenti del sistema di accessi, gli operatori addetti al presidio dell'Autostazione sono contattabili tramite apposito citofono posizionato nei pressi della sbarra di ingresso/uscita.

L'Operatore rimane responsabile delle condizioni di fruizione del servizio, in particolare si impegna a:

- usufruire del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal presente Contratto, in particolare fruendo dei soli Stalli assegnati; in nessun caso il Gestore risponderà dell'indebita utilizzazione di altri Stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di Stalli liberi, ove siano già occupati i posti autorizzati;
- rispettare le condizioni del servizio di cui al presente Contratto e al PIA.

Resta convenuto che, in caso di situazioni di congestione e/o saturazione dell'Autostazione, troverà applicazione quanto previsto dalla Misura 3 della delibera dell'ART n. 56 del 30 maggio 2018.

Art. 5. Obblighi e diritti dell'Operatore

L'Operatore si impegna ad utilizzare l'Autostazione in modo diligente ed in conformità alle disposizioni del PIA, impegnandosi, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità.

E' vietato all'Operatore di consentire a terzi l'accesso all'Autostazione ed il parcheggio di autobus che non siano di sua proprietà/gestione, fatta eccezione per i mezzi di eventuali pool partner espressamente indicati nel Programma (sub2).

Sono vietati la fermata e il parcheggio di autobus che, per difetti di manutenzione o per altro motivo, possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'Operatore si impegna a non accedere all'Autostazione con autobus contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

L'Operatore è tenuto a parcheggiare i propri autobus esclusivamente all'interno degli Stalli, in modo tale da non invadere gli altri Stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, il Gestore si riserva la possibilità di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. E' consentito il parcheggio di un unico autobus per ogni Stallo.

L'Operatore è tenuto a usare la massima perizia e diligenza durante l'ingresso e l'uscita dall'Autostazione e nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione al suo interno, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del Gestore che di terzi. All'interno dell'Autostazione gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo e in fase di ingresso ed uscita attendere la completa apertura della sbarra.

Le informazioni minime di pertinenza dell'Operatore, tra cui tra l'altro gli orari statici, previsti dalla Misura 7 dell'Allegato A alla Delibera n. 56/2018 dovranno essere trasmessi al Gestore in formato pdf. e dovranno essere rese disponibili in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di variazioni delle predette informazioni, l'Operatore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento delle stesse almeno 7 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione. L'Operatore si obbliga a mantenere indenne il Gestore da qualsivoglia provvedimento o sanzione avviati ed applicati dalle Autorità competenti per inottemperanza degli obblighi informativi di sua competenza previsti dalla Delibera n. 56/2018.

La permanenza nell'Autostazione è consentita per il tempo strettamente necessario per la fermata, discesa/salita passeggeri, carico/scarico bagagli e comunque in base a quanto disciplinato nel Programma sub allegato 2.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, all'Operatore e ai suoi incaricati è fatto divieto di:

- a) entrare/uscire dall'Autostazione non osservando le disposizioni in materia di controllo degli accessi (ad es. sfruttando il transito del veicolo che precede);
- b) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta, tenere accesi i motori oltre il tempo necessario alle operazioni di manovra per il parcheggio e durante la fermata degli autobus;
- c) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'Autostazione;
- d) eseguire manovre pericolose nelle aree dell'Autostazione;
- e) effettuare inversioni di marcia all'interno dell'Autostazione;
- f) effettuare autonomamente affissioni nell'Autostazione.
- g) esporre e/o installare nell'Autostazione avvisi, insegne, pannelli pubblicitari mobili o fissi e simili, distribuire volantini senza la previa autorizzazione del Gestore che si riserva la facoltà di disporre la rimozione a spese dell'Operatore;
- h) svolgere operazioni di pulizia o di manutenzione degli autobus all'interno dell'Autostazione, salvo interventi di pura urgenza per veicoli fermi o in panne, previa, in ogni caso, comunicazione al Gestore.

In caso di scadenza o risoluzione anticipata, per qualsivoglia motivo, del presente contratto, l'Operatore non sarà più autorizzato all'ingresso in Autostazione.

Art. 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto alla manutenzione del sistema di controllo degli accessi al fine di garantire all'Operatore l'accesso all'Autostazione. Eventuali guasti e malfunzionamenti dovranno essere risolti nel minor tempo possibile. Onde consentire l'accesso da parte dell'Operatore e di terzi, in caso di malfunzionamenti, il Gestore si riserva la facoltà di disattivare il sistema di controllo degli accessi, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in caso di furto o di danneggiamento degli autoveicoli.

Art. 7. Corrispettivo

Il corrispettivo per l'utilizzo degli Stalli verrà determinato applicando le tariffe commerciali unitarie allegate sub 4 al presente contratto in funzione della tipologia del servizio svolto dall'Operatore.

Le tariffe potranno essere modificata anche in ragione dei costi gestionali, degli investimenti eseguiti per l'Autostazione e delle variazioni degli indici ISTAT.

Mensilmente, il Gestore invierà all'Operatore, all'indirizzo pec _____, la rendicontazione del mese di riferimento contenente tutti gli ingressi e le uscite effettuate anche in eccesso rispetto a quanto definito nel Programma, ivi comprese le eventuali penali applicate.

L'Operatore ha diritto di richiedere, a titolo gratuito, un massimo di due affissioni per anno solare delle informazioni di cui all'articolo 5. Per ogni ulteriore affissione di aggiornamento sarà applicata la tariffa unitaria allegata sub 3. Il corrispettivo delle affissioni di aggiornamento sarà fatturato unitamente ai transiti del periodo successivo.

Art. 8. Modalità di pagamento

Il pagamento del canone di cui al precedente articolo 7 avverrà mensilmente con scadenza a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Operatore della relativa fattura.

Le fatture verranno emesse dal Gestore in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità di cui all'art. 7 e dovranno essere intestate a: _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA n. _____.

Le fatture dovranno essere inviate, all'indirizzo _____@pec.it.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate intestate a:

Busitalia Sita Nord S.r.l.:

UNICREDIT – Agenzia 66054 Filiale operativa Toscana - Umbria -Marche

IBAN IT 54W0200805351000103072765

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, l'Operatore dovrà corrispondere al Gestore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 9. Penalità - Risoluzione

Qualora il Gestore dovesse riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall'Operatore ai sensi del presente contratto, provvederà a segnalare la non conformità, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

L'Operatore s'impegna a provvedere immediatamente, e comunque entro il termine indicato, all'eliminazione delle irregolarità contestate.

In caso di inadempimento nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione delle penali, il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Fermo quanto sopra, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore incorrerà nelle seguenti penalità:

1. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta in uno Stallo diverso rispetto a quello assegnato, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo differente da quello previsto;
2. qualora venga riscontrata la presenza di veicoli - aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati nella fascia oraria di riferimento - in sosta in Stalli ulteriori rispetto a quelli assegnati, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 100,00 (cento/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo ulteriore rispetto a quello assegnato.
3. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta per un periodo superiore a quello autorizzato sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni 15 minuti, o frazione di 15 minuti;
4. per ogni violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5, sarà applicata una penale di importo pari ad € 100,00 (cento/00).

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del Gestore di risolvere il Contratto stesso, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno applicate in sede di prima fatturazione utile.

Il presente Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia qualora per qualsiasi ragione il Gestore cessi l'attività di gestione dell'Autostazione, senza che l'Operatore possa richiedere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Art. 10. Inagibilità/indisponibilità degli Stalli

L'Operatore si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti del Gestore per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni non imputabili al Gestore, gli Stalli diventino temporaneamente inagibili o siano abusivamente occupati da parte di terzi.

Art. 11. Responsabilità e assicurazioni

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare al Gestore e/o a terzi dall'uso degli Stalli e/o dei veicoli autorizzati ad utilizzare gli Stalli ivi concessi, per qualsiasi causa imputabile all'Operatore medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Gestore da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a esso mossa da terzi.

Al riguardo, l'Operatore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati e, alla stipula del presente Contratto, darà evidenza al Gestore che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel presente Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Operatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al Gestore di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

Il Gestore non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non risponde quindi per danni causati da terzi.

Il Gestore viene dunque esonerato sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'Autostazione (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi ecc.). Sarà pertanto cura dell'Operatore adottare ogni misura e/o precauzione necessari ed opportuni ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli.

Art. 12. Cessione del Contratto e del credito

E' fatto divieto all'Operatore di cedere il presente Contratto.

La violazione di tale divieto produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, il quale rimarrà obbligato a corrispondere il dovuto sino al momento di tale risoluzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Gestore.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del presente Contratto, da parte del Gestore, a società dalla stessa controllate e/o partecipate in misura anche minoritaria.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte del Gestore, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal presente Contratto.

Art. 13. Osservanza di leggi e regolamenti

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo dell'Autostazione, ivi incluso il PIA, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

Art. 14. Osservanza del codice etico

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l'Operatore si impegna, anche con riferimento ai propri dipendenti o aventi causa, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato dal Gestore, pubblicato sul sito internet www.fsbusitalia.it e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale - accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

L'Operatore si impegna altresì a dare esecuzione alle obbligazioni oggetto del presente Contratto nella tutela e salvaguardia dell'immagine del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Operatore, sarà facoltà del Gestore risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Operatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Gestore, e per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art. 15. Clausola di trasparenza

L'Operatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero l'Operatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto a sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Perugia.

Art. 17. Rinvio normativo

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla Delibera ART n. 56/2018 e a quanto determinato dal Gestore nel PIA.

Art. 18. Domicilio. Referenti.

Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:

Busitalia Sita Nord S.r.l.: Direzione Regionale Umbria –

PEC:

Referente: – e-mail

Tel. – Fax

Operatore: indirizzo.....

PEC:

Referente: – e-mail

Tel. – Fax

Eventuali modifiche dei predetti indirizzi o referenti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte.

Art. 19. Registrazione in caso d'uso

Le Parti si impegnano a registrare il presente Contratto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II, Art. 3. Le spese di registrazione accedono alle parti in misura del 50% ciascuna.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che ne facesse richiesta mentre le spese di bollo saranno a carico dell'Operatore.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "**GDPR**") e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti al trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e le finalità strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Contratto.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, ad enti pubblici o privati, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, per dare esecuzione al contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi richiesti.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, appositamente designati, ai quali le Parti si impegnano ad impartire adeguate istruzioni operative, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, per garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento e a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti, in ogni caso, garantiscono reciprocamente che i dati personali ricevuti saranno custoditi in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal GDPR e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia e adeguatamente protetti dai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte: (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti, in relazione al corretto trattamento dei dati personali; (ii) da ogni eventuale danno o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi, che dovessero essere comminati o imposti da pubbliche Autorità, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei dati personali; (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel fornire tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

Art. 21. Allegati

Sono annessi al presente Contratto i seguenti Allegati:

N. 1 – Planimetria;

N. 2 – Programma di arrivi e partenze;

N. 3 – Targhe autobus autorizzati ad accedere all'Autostazione;

N. 4 – Tariffe.

Si intende altresì allegato il PIA pubblicato sul sito internet www.fsbusitalia.it e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Perugia, _____

Busitalia Sita Nord S.r.l. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 3-5-9-10-11-12-14-15-16.

Busitalia Sita Nord S.r.l.

ALLEGATO 4

TARIFFE SOSTA AUTOSTAZIONE DI PERUGIA

Le tariffe commerciali unitarie applicate all'interno dell'autostazione di Perugia, piazza dei Partigiani sono le seguenti:

Operatori MLP:

- A) slot temporale di 15 minuti per la fermata dedicata agli arrivi/partenze: € 5,00

Operatori Turistici non programmati:

- A) slot temporale di 15 minuti per la fermata dedicata agli arrivi/partenze: € 6,00

Operatori Turistici programmati:

- A) Per un numero di ingressi annui superiore a 100:
- slot temporale 1 ora € 12,00 (euro dodici);
- ogni ora o frazioni di ora successive € 8,00 (euro otto)
- B) Per un numero di ingressi annui superiore a 200:
- slot temporale 1 ora € 10,00 (euro dieci);
- ogni ora o frazioni di ora successive € 8,00 (euro otto).

Affissione delle schede informative aggiornate:

- A) aggiornamento delle schede affisse in autostazione € 30,00
Per ogni affissione ulteriore alla franchigia di 2 modifiche per anno solare.